

Art. 1) COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione Culturale non lucrativa denominata "Associazione Culturale Coriolano Martirano", abbreviata ACCM.

Art. 2) SEDE

L'Associazione ha sede presso il Palazzo Martirano, Piazza Spirito Santo 5, 87100 Cosenza.

Art. 3) OGGETTO E SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente le seguenti finalità:

- L'organizzazione di manifestazioni, convegni ed eventi in generale legati alla figura del compianto storico Coriolano Martirano, personalità illustre della Città di Cosenza, al fine di promuovere la diffusione dei suoi pensieri e dei suoi scritti
- L'organizzazione di manifestazioni, convegni ed eventi in generale legati alla promozione ed alla diffusione in Italia e nel mondo della cultura e della storia della cultura italiana con particolare riferimento alla Città di Cosenza, alla Regione Calabria, e al Mezzogiorno d'Italia. Temi di particolare interesse dell'associazione sono: la storia di Cosenza dalle origini all'età contemporanea, la storia della Calabria dalle origini all'età contemporanea, la storia italiana dalle origini all'età contemporanea, le personalità illustri cosentine e calabresi, musica, teatro, cinema, poesia, letteratura connesse alla cultura cosentina e calabrese. Queste iniziative comprendono anche la programmazione di iniziative nella soft-education e nell'edutainment sia in Italia che all'estero
- L'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, conferenze e convegni letterari, storici e scientifici sui campi della storia, della letteratura, della poesia, delle arti, della musica, del cinema e di tutte le rappresentazioni scientifiche ed artistiche. Questi corsi potranno anche essere gemellati con analoghe iniziative all'estero.
- La gestione di un centro culturale e di studi storici da realizzare presso il Palazzo Martirano di Cosenza, con annessa la biblioteca di proprietà di Coriolano Martirano.
- L'ideazione, la progettazione, la produzione, l'edizione e la diffusione di materiale informativo e didattico sia in Italia che all'estero sugli stessi argomenti. L'associazione potrà altresì curare una collana editoriale e pubblicazioni scientifico/divulgative.
- La partecipazione alle iniziative riguardanti la formazione avanzata e la ricerca incluse quelle dell'U.E., nonché ai programmi di cooperazione internazionale anche nei Paesi in via di sviluppo. In particolare l'associazione potrà aderire a tutte quelle Piattaforme Culturali e Tecnologiche europee in cui è prevista la partecipazione del mondo associazionistico e degli stakeholder.
- La concessione di borse e premi di studio per lo svolgimento di programmi di ricerca, sviluppo e approfondimento nel settore della storia, della letteratura, della filosofia e in generale di tutte le manifestazioni artistiche e culturali. La concessione di premi culturali anche per personalità e imprenditori legati alla cultura cosentina e calabrese.
- L'Associazione potrà acquistare strumentazioni, arredi e materiali, inventariabili e non, per condurre ricerche e studi, nonché per allestire locali adeguati allo scopo.

Art. 4) PATRIMONIO ED ENTRATE

- 1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici e Privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
- 2 - Il Patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai Soci Fondatori, e dai soci ordinari ammessi dopo il pagamento della quota associativa nella prima riunione del Consiglio Direttivo. La quota associativa viene annualmente fissata dal Consiglio Direttivo. L'importo della quota associativa è libero per i Soci Benemeriti.
- 3 - Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate: - i versamenti effettuati dai Soci Fondatori originari, e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono

all'Associazione i quali avranno medesimi diritti e doveri dei soci fondatori; - i redditi derivanti dal suo patrimonio; - gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività; - i contributi di Enti, Istituzioni ed Imprese.

4 - Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intenda aderire all'Associazione medesima; in mancanza, si intende tacitamente prorogato l'importo in vigore l'anno precedente.

5 - L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario e della quota associativa annuale, se prevista. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori a titolo di contributo volontario.

6 - I versamenti al Patrimonio possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il minimo come sopra determinato, se dovuto, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio.

7 - Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 5) SOCI

1 - Sono aderenti all'Associazione:

- i Soci Fondatori,
- i Soci Ordinari,
- i Soci Benemeriti,
- i Soci Onorari,
- i Soci Collettivi.

2 - L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Il mancato versamento della quota associativa annuale alla sua scadenza comporta l'immediata decadenza dalla qualifica di socio.

3 - L'adesione all'Associazione comporta per il Socio maggiore d'età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4 - Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario Patrimonio dell'Associazione stessa.

5 - Sono Soci Ordinari dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

6 - Sono Soci Benemeriti coloro che effettuano versamenti volontari, ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

7 - Sono Soci Onorari coloro che hanno ottenuto tale qualifica a seguito di meriti di qualsiasi natura in base a delibera del Consiglio Direttivo.

8 - Sono Soci Collettivi i Dipartimenti Universitari, gli Enti ed Istituti di ricerca e di formazione superiore, le Imprese che aderiscono all'associazione.

9 - Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e regolamenti.

10 - Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale per i termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento (per il quale sarà sufficiente la controfirma agli elenchi dei nomi associati via via presentati) della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

11 - Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del

secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

12 - In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica di provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso, l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Art. 6) ORGANI

Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo (eventuale), il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori (ove previsto per legge), il Sindaco o il Collegio Sindacale (ove previsto per legge)

Art. 7) ASSEMBLEA

1 - L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il versamento della quota sociale. I Soci Collettivi sono rappresentati da un delegato.

2 - L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ovvero rendiconto economico e finanziario. Essa inoltre: provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, delibera sulle modifiche al presente Statuto, approva gli eventuali Regolamenti che possono disciplinare l'attività dell'Associazione, delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto, delibera sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3 - L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli aderenti all'Associazione, o da almeno un quinto dei Consiglieri.

4 - La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata, telefax e/o e-mail spediti 7 giorni prima della adunanza e/o avviso d'affiggersi nel locale della sede Sociale almeno 7 giorni prima della adunanza, contenenti l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove in Italia o, anche, all'estero), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentanti tutti gli Associati con diritto di voto, tutti i componenti il Consiglio Direttivo, tutti i componenti il Comitato Esecutivo, se nominato.

5 - L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza degli aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza relativa dei presenti. Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro Socio, mediante delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare un numero illimitato di Soci. Le deleghe debbono essere conservate tra gli atti Sociali.

Art. 8) CONSIGLIO DIRETTIVO

1 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario/Tesoriere. Il Consiglio Direttivo resta in carica un anno, salvo dimissioni o revoca votata a maggioranza dei due terzi dall'Assemblea dei soci. Qualora venga a mancare un Consigliere,

il Consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, essendo a esso demandato tutto ciò che dal presente Statuto non è riservato in modo tassativo all'Assemblea ed al Presidente. Il Consiglio Direttivo indirizza l'attività dell'Associazione al perseguimento dello scopo Sociale. Il Consiglio Direttivo, fra l'altro: predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci dell'Associazione, delibera le convocazioni delle Assemblee, delibera in merito alle domande per l'ammissione degli aderenti all'Associazione.

2 - Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario/Tesoriere; può delegare, determinandola nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno dei Consiglieri oppure ad un Comitato Esecutivo.

3 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di 15 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telegramma o telefax, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno una settimana prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica, meno gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per l'accoglimento di nuovi soci è necessaria la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.

4 - Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell'ufficio ricoperto. Il Consiglio Direttivo può cooptare al suo interno esperti a cui affidare compiti particolari.

Art. 9) PRESIDENTE

1 - Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso, se del caso, mediante idonea procura.

2 - Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3 - Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4 - Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo, corredandolo di idonea relazione.

Art. 10) VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 11) COMITATO ESECUTIVO

1 - Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario/Tesoriere ed eventualmente da altri Consiglieri, a discrezione del Consiglio Direttivo, che dovesse deliberare di nominarlo.

2 - Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.

3 - Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente Statuto per le adunanze

del Consiglio Direttivo.

Art. 12) SEGRETARIO/TESORIERE

1 - Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

2 - Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione; il Segretario può essere rinominato in occasione di ciascuna seduta del Consiglio Direttivo e/o dell'Assemblea. Il Tesoriere cura la gestione e la cassa dell'Associazione e ne tiene contabilità effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile.

Art. 13) LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo, se nominato, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

Art. 14) BILANCIO CONSUNTIVO

1 - Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2 - Senza ritardo, e comunque non oltre il 30 giugno di ciascun anno, dopo la chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo recante il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 15) REVISORE UNICO (COLLEGIO DEI REVISORI)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro o da un collegio dei revisori composto da tre membri.

Art. 16) SINDACO UNICO (O COLLEGIO SINDACALE)

È nominato l'organo di controllo nei casi previsti dall'art. 30 del D. lgs. 117/2017. L'organo di controllo è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. L'organo di controllo può essere composto o da un sindaco unico o da un organo collegiale composto da tre membri. Il componente dell'organo di controllo o il sindaco unico può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine può chiedere ai componenti del consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Att. 12) SEGRETARIO/TESSORIERE

1 - Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coordina il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

2 - Il segretario cura la tenuta del libro verbale delle assemblee, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione; il segretario può essere nominato in occasione di ciascuna seduta del Consiglio Direttivo e/o dell'Assemblea. Il segretario cura la gestione e la cassa dell'Associazione e ne tiene contabilità effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile.

Art. 13) LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri per la contabilità della cassa, del comitato esecutivo, se nominato, dell'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e

MARCA DA BULLO
 £1,60
 UND/60
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze
 Agenzia
 Entrate
 01005420 00002808 WDZHM001
 00052511 24/05/2021 11:41:35
 4578-00010 A3858A66E8DF384F
 IDENTIFICATIVO : 01200076067266
 0 1 20 007606 726 6
 Ufficio Provinciale
 di Roma - Roma
 Art. 14) BILANCIO CO
 1 - Gli esercizi di H.A.
 2 - Senza ritardo e con
 esercizio, il Consiglio
 il rendiconto economico
 dell'Assemblea.



Att. 15) REVISORE UN

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€1,60
L. 11/05/2012

01005420 00002808 WQZNM01
00052512 24/05/2021 11:44:40
4578-00010 4343F532JAFIE30
IDENTIFICATIVO : 01200076067255
0 1 20 007606 725 5



AVANZI DI GESTIONE

organizzazioni non lucrative che per legge, Statuto o regolamento lasciano parte della medesima destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzzi di gestione communque

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 18) SCIoglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza delle esecuzioni o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Roma.

Art. 20) LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile della Repubblica Italiana.

Art. 21) NORMA TRANSITORIA

Quanto non espressamente previsto dal presente Statuto seguirà la normativa vigente

Francesco Paolo Dodaro

Maria Cristina Parisi

Luigi Petrucci

Roberto Motta

Francesco Motta

Giacinto Motta